



COMMISSIONE EUROPEA
DG Concorrenza

***Caso M.9809 - ENI REWIND /
CDP EQUITY / CIRCULARIT JV***

Il testo in lingua italiana è il solo disponibile e facente fede.

**REGOLAMENTO (CE) n. 139/2004
SULLE CONCENTRAZIONI**

Articolo 6, paragrafo 1, lettera b) NON OPPOSIZIONE
data: 12/05/2020

***In formato elettronico sul sito EUR-Lex, al documento
n.32020M9809***



Bruxelles, 12.05.2020
C(2020) 3211 final

VERSIONE PUBBLICATA

Alle parti notificanti

**Oggetto: Caso M.9809 – ENI REWIND / CDP EQUITY / CIRCULARIT JV
Decisione della Commissione ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera b),
del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio¹ e dell'articolo 57
dell'accordo sullo Spazio economico europeo²**

Egregio signore/Gentile signora,

1. In data 15 aprile 2020, è pervenuta alla Commissione europea la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento sulle concentrazioni. Con tale operazione, Eni Rewind S.p.A. («Eni Rewind»), controllata da Eni S.p.A. (Italia) («ENI») e CDP Equity S.p.A. («CDP Equity»), controllata da Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. (Italia) («CDP») acquisiscono, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), e dell'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento sulle concentrazioni, il controllo congiunto di un'impresa comune (JV) di nuova costituzione, CircularIT S.p.A. («CircularIT»)³.
2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:
 - Eni Rewind è interamente controllata da ENI, impresa petrolifera operante nel settore del petrolio e del gas naturale;
 - CDP Equity è una holding di CDP, che investe in imprese italiane di rilevante interesse nazionale con un orizzonte di lungo periodo;
 - CircularIT è un'impresa comune di nuova costituzione destinata a operare sul mercato del trattamento di rifiuti differenziati non pericolosi, in particolare nel segmento del trattamento dei rifiuti solidi urbani organici, e sul mercato della fornitura di basi rinnovabili da utilizzare per la produzione di combustibili per autotrazione e di combustibili per uso marittimo.

¹ GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (“il regolamento sulle concentrazioni”). A decorrere dal 1° dicembre 2009, il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (“TFUE”) ha introdotto determinati cambiamenti, quale la sostituzione del termine “Comunità” con il termine “Unione” e dell'espressione “mercato comune” con l'espressione “mercato interno”. Nella presente decisione viene utilizzata la terminologia del TFUE.

² GU L 1 del 3.1.1994, pag. 3 (“l'accordo SEE”).

³ Pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. C 131 del 22.04.2020, pag. 21.

3. A seguito dell'esame della notifica, la Commissione europea è giunta alla conclusione che l'operazione notificata rientra nel campo d'applicazione del regolamento sulle concentrazioni e del punto 5, lettera a) e lettera c), della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio⁴.
4. Per le ragioni precisate nella comunicazione concernente una procedura semplificata, la Commissione europea ha deciso di non opporsi all'operazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno e con l'accordo SEE. La presente decisione è adottata in applicazione dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni e dell'articolo 57 dell'accordo sullo Spazio economico europeo.

Per la Commissione

(Firma)
Olivier GUERSENT
Direttore generale

⁴ GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.